

(N. 75)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 1948

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

ONOREVOLI SENATORI. — Con Regio decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165, fu disposta la sospensione, per tutta la durata della guerra, della celebrazione, a tutti gli effetti, delle feste nazionali, dei giorni festivi e delle solennità civili previsti dalle disposizioni allora in vigore.

A norma dell'articolo 1 del decreto stesso furono esclusi però da detta sospensione - che naturalmente riguardava anche la celebrazione delle feste tradizionali e consuetudinarie - solamente i giorni festivi di cui all'articolo 11 del concordato tra la Santa Sede e l'Italia, approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

Lo stesso decreto-legge attribuiva, peraltro alla Presidenza del Consiglio la facoltà di sta-

bilire quali ricorrenze dovessero celebrarsi di volta in volta.

Poichè finora non è stato possibile fissare, in via legislativa, un nuovo e definitivo elenco delle festività, si è provveduto a prorogare al 15 ottobre 1948 l'efficacia del citato regio decreto-legge n. 781 (decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 195; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 208 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º ottobre 1947, numero 1067).

È da tener presente inoltre, che essendosi presentata la necessità di determinare, in sostituzione di alcune solennità previste dalla

legge 11 aprile 1938, n. 331, le quattro festività nelle quali, ancorchè non vi sia prestazione d'opera, spetta ai lavoratori la normale retribuzione, sono stati dichiarati giorni festivi a tutti gli effetti civili: il 25 aprile (anniversario della liberazione), il 1º maggio (festa del Lavoro) e l'8 maggio (anniversario della Vittoria in Europa), ferma restando la festività del 4 novembre (articolo 3 decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185).

Per il solo anno 1946 è stato dichiarato festivo a tutti gli effetti civili il giorno della proclamazione della Repubblica (11 giugno), per il quale è stata altresì disposta la corrispondente dello speciale trattamento economico sopra indicato (articolo unico decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 2).

Per l'anno 1947 è stato dichiarato festa nazionale e giorno festivo a tutti gli effetti civili il 2 giugno, primo anniversario del plebiscito popolare che ha instaurato la Repubblica italiana, stabilendo anche per tale festività lo speciale trattamento economico previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 maggio 1947, n. 387).

È da ricordare, infine, che la ricorrenza del 25 aprile (anniversario della totale liberazione del territorio italiano) oltre ad essere considerata giorno festivo a tutti gli effetti civili (articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185), è stata dichiarata, per gli anni 1946 e 1947, anche festa nazionale (articolo 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 185 e articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 208).

* * *

Ciò premesso, occorre ora stabilire un nuovo elenco delle festività, essendo evidente che alcune delle ricorrenze già previste dalle precedenti disposizioni di legge, non possono, nel nuovo ordinamento costituzionale e democratico dello Stato italiano, essere più considerate come feste nazionali, giorni festivi o solennità civili.

Pertanto, anche allo scopo di porre termine allo stato di incertezza attualmente esistente

in conseguenza delle varie disposizioni emanate in materia dopo la cessazione dello stato di guerra, si è provveduto, con l'unito disegno di legge, a stabilire il nuovo elenco delle ricorrenze festive.

Si è ritenuto opportuno mantenere (articolo 1) la ripartizione delle feste in nazionali, giorni festivi a tutti gli effetti civili e solennità civili (Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859; legge 27 dicembre 1930, n. 1726, e successive modificazioni), in quanto tale classificazione è ormai tradizionale, e serve a meglio determinare i conseguenti effetti giuridici relativi alle varie festività, secondo le disposizioni e la prassi amministrativa tuttora in vigore.

Feste nazionali. — Si celebrano in esse ricorrenze ed avvenimenti di particolare importanza che hanno avuto notevole ripercussione nella vita della Nazione:

Dette feste comportano l'orario festivo intero e l'obbligo di imbandieramento ed illuminazione degli edifici pubblici.

Il disegno di legge proposto, mentre mantiene l'Anniversario della Vittoria della guerra 1915-1918 (4 novembre), conferma — in via permanente — come festa nazionale il 2 giugno: Festa della Repubblica.

Giorni festivi a tutti gli effetti civili. — In tali giorni si osserva l'orario festivo completo e non possono compiersi atti aventi speciali effetti giuridici e che determinate disposizioni di legge vietano di compiere nei giorni festivi (ad esempio: protesti di cambiali, atti esecutivi in genere ecc.). Non si fa luogo all'imbandieramento ed all'illuminazione degli edifici pubblici.

Oltre le feste nazionali suindicate e gli altri giorni festivi stabiliti dall'articolo 11 del Concordato con la Santa Sede (1), sono previste le seguenti festività: 25 aprile (anniversario della liberazione); 1º maggio (festa

(1) — tutte le domeniche; primo giorno dell'anno solare; 6 gennaio, giorno della Epifania; 19 marzo, giorno di S. Giuseppe; giorno dell'Ascensione; giorno del Corpus Domini; 29 giugno, festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo; 15 agosto, giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria; 1º novembre, giorno di Ognisanti; 8 dicembre, festa dell'Immacolata; 25 dicembre, festa di Natale.

del lavoro); il giorno dopo Pasqua ed il 26 dicembre.

Solennità civili. — Si celebrano in esse ricorrenze che pur avendo un alto significato per la Nazione perchè si riferiscono a fatti o date di notevole importanza, non sono, però, considerate tali da portare alla completa sospensione dell'attività lavorativa ed alla preclusione di atti aventi speciali effetti giuridici.

In tali giorni si osserva nei pubblici uffici l'orario ridotto, e sono obbligatori l'imbandieramento e l'illuminazione degli edifici pubblici.

Rimangono ferme: l'11 febbraio (anniversario del Concordato con la Santa Sede); il 21 aprile (Natale di Roma, richiesta dall'Associazione fra i Romani), il 24 maggio (anniversario della dichiarazione di guerra 1915-1918); il 12 ottobre (anniversario della scoperta dell'America).

Vengono inoltre istituite, come solennità civili, il 25 aprile (anniversario della liberazione) e l'8 maggio (anniversario della vittoria in Europa).

Con l'articolo 2 viene, poi, confermato l'obbligo per i Comuni di curare la celebrazione delle feste nazionali e delle solennità civili, secondo le disposizioni già in precedenza in vigore.

L'articolo 3, 1º e 2º comma, disciplina il particolare trattamento economico (doppia retribuzione, ovvero quella normale, a seconda che vi sia o meno effettiva prestazione d'opera) dovuto ai lavoratori retribuiti non in misura fissa in quattro giorni festivi di maggior rilievo e cioè: il 25 aprile, il 1º maggio, il 2 giugno ed il 4 novembre.

Al fine di non creare sperequazioni, il 3º comma dello stesso articolo prevede che anche ai salariati retribuiti in misura fissa si applichi lo stesso particolare trattamento di cui sopra.

Per garantire ai lavoratori l'effettiva corresponsione del suindicato trattamento economico, l'articolo 4 stabilisce che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella legge, i datori di lavoro incorrono nella multa fino a lire quarantamila. Si è mantenuta invariata la sanzione già prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1946, n. 185, eliminandosi soltanto il richiamo allo articolo 509 del Codice penale e tenendosi conto dell'aumento delle pene pecuniarie stabilite in via generale dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

In relazione alla nuova disciplina della materia, l'articolo 5 abroga la norma che disciplina il trattamento economico spettante ai lavoratori in alcuni giorni festivi (articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549), nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con quelle contenute nel disegno di legge.

Infine, la disposizione transitoria dell'articolo 6 dichiara inapplicabile alla festività del 4 novembre 1948 il particolare trattamento economico previsto dal provvedimento, in considerazione del fatto che i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, per l'anno in corso hanno già fruito del trattamento stesso per quattro giorni festivi (25 aprile, 1º maggio, 8 maggio e 2 giugno). A seguito, infatti, delle intese intercorse con i competenti organi sindacali, non si è ritenuto di estendere ad una quinta festività lo speciale trattamento di cui sopra che, in base alle norme vigenti, è limitato a soli quattro giorni festivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili resta stabilito come segue:

a) *Feste nazionali:*

Il 4 novembre: anniversario della Vittoria della guerra 1915-18;

il 2 giugno: Festa della Repubblica.

b) *Giorni festivi a tutti gli effetti civili:*

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa di san Giuseppe;

il 25 aprile: anniversario della Liberazione;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del *Corpus Domini*;

il 1º maggio: festa del lavoro;

il 2 giugno: festa della Repubblica;

il giorno della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo;

il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

il giorno di Ognissanti;

il 4 novembre: anniversario della Vittoria della guerra 1915-18;

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;

il giorno di Natale;

il giorno 26 dicembre.

c) *Solennità civili:*

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 21 aprile: Natale di Roma;

il 25 aprile: anniversario della Liberazione;

l'8 maggio: anniversario della Vittoria in Europa;

il 24 maggio: anniversario della dichiarazione di guerra 1915-18;

il 12 ottobre: anniversario della scoperta dell'America.

Art. 2.

I Comuni dovranno celebrare, secondo le disposizioni in vigore, le feste nazionali e le solennità civili, stanziando, nei propri bilanci, le spese all'uopo occorrenti.

Art. 3.

Nelle ricorrenze dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della Festa del Lavoro (1º maggio), della Festa della Repubblica (2 giugno) e dell'anniversario della Vittoria della guerra 1915-18 (4 novembre), lo Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti — i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera — la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori di cui al precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuto, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Art. 4.

In caso di inosservanza alle norme della presente legge i datori di lavoro sono puniti con la multa fino a lire quarantamila.

Art. 5.

Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549 e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 6.

Per la festività del 4 novembre 1948 non si applicano ai lavoratori dipendenti da pri-

vati datori di lavoro le disposizioni di cui al precedente articolo 3.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.